

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

***Regolamento comunale
dei limiti di esenzione
per versamenti e rimborsi
di importi valutati di modica entità***

Regolamento approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 42 in
data 30.06.1998
Ripubblicato all'Albo Pretorio al n. 35
dal 03.02.1999 al 17.02.1999
Esecutivo il 18.02.1999 ai sensi dell'art.
64 dello Statuto Comunale

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il regolamento, predisposto in virtù della facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha lo scopo di disciplinare e di stabilire i limiti di esenzione e rimborsi di importi valutati di modica entità.

2. Il presente regolamento tende, altresì, a recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti nonché costose ed improduttive azioni di recupero dei crediti.

Art. 2 – Limiti di esenzione.

1. Agli effetti del presente regolamento, sono considerati importi di modica entità i versamenti ed i rimborsi contenuti nei limiti indicati del prospetto che segue:

Numero d'ordine	DESCRIZIONE	Fino al limite di Lire
1	Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professione (I.C.I.A.P.)	20.000
2	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	20.000
3	Imposta comunale sulla pubblicità	0
4	Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) Cfr Legge 29.12.1995 n. 549 art. 3 comma 63 lettera e)	5.000
5	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	20.000
6	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni giornalieri	5.000
7	Diritti sulle pubbliche affissioni	0
8	Proventi da sanzioni amministrative in materia tributaria	20.000
9	Proventi sanzioni amministrative per violazione codice della strada	20.000
10	Proventi sanzioni violazione di Leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali	20.000
11	Diritti e rimborso spese per sopralluoghi e prestazioni nell'interesse di privati	
12	Proventi dai servizi cimiteriali	
13	Proventi dai servizi pubblici a domanda individuale	
14		

2. I limiti indicati nel prospetto che precede si intendono comprensivi: dell'imposta, tassa, tributo, contributo e rispettive sanzioni, soprattasse e interessi.

Art. 3 – Esenzione per i versamenti diretti.

1. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da denuncia, da versamento volontario ovvero da altro atto di autoliquidazione risulta di importo pari o inferiore al limite di cui al comma 1 del precedente art. 2.

Art. 4 – Azioni di recupero di crediti.

1. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero quando il credito dell'Ente, comprensivo delle rispettive sanzioni, soprattasse e/o interessi risulteranno di importo pari o inferiore ai limiti indicati nel precedente art. 2, comma 1.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ogni responsabile di servizio invierà, alla Giunta, un elenco delle azioni di recupero di credito abbandonate in applicazione del presente regolamento.

Art. 5 – Tributi e proventi a mezzo ruolo.

1. Non si procederà alla iscrizione a ruolo di partite pari o inferiori ai limiti fissati dal precedente art. 2, comma 1.

Art. 6 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) *i regolamenti comunali;*
- b) *le leggi ed i regolamenti regionali;*
- c) *le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.*

Art. 7 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 8 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta ripubblicazione.